

Il Blog di Stefano D'Auria

[Home](#) [Profilo](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Diritto](#) » [Il Blog di Stefano D'Auria](#) » [Diritto civile](#) » [Curatore fallimentare e prova della simulazione della quietanza: luci ed ombre](#)

15 maggio 2013

Curatore fallimentare e prova della simulazione della quietanza: luci ed ombre



Ancora oggi non del tutto pacifica è la linea di demarcazione tra i casi in cui il curatore che agisce in giudizio rappresenta gli interessi della collettività dei creditori ed i casi in cui esercita diritti di spettanza del fallito nei confronti dei terzi.

La distinzione, soprattutto per i rilevanti riflessi di carattere processuale, non è di poco conto, dato che soltanto nella seconda delle due eventualità sopra indicate il curatore subentra nella medesima posizione, sostanziale e processuale, del fallito.

La questione in oggetto si è riproposta in maniera problematica con particolare riferimento alla quietanza ed alla prova della simulazione della stessa.

Come noto, infatti, la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su tale fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 c.c., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza.

Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso dal curatore per ottenere l'adempimento di una obbligazione assunta da terzi verso il fallito deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l'indicata quietanza è priva d'effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass., 1 marzo 2005, n. 4288).

Tale principio è stato ripreso anche da altre pronunce.

Così, ad esempio, in Cass., 09 luglio 2005, n. 14481 si legge che "il curatore fallimentare del venditore, il

art. 107 L.F., art. 118 L.F., art. 492-bis c.p.c., atti di liquidazione, beni fallito, cassazione, chiusura del fallimento, **clausole vessatorie**, codice del consumo, **consumatori, curatore fallimentare**, D.L. 83/2015, danno, **fallimento**, fornitore, foro del consumatore, furto d'identità, leasing di godimento, leasing e fallimento, leasing traslativo, liquidazione, liquidazione, phishing, **portale vendite pubbliche**, pratiche commerciali scorrette, procedure concorsuali, procedure fallimentari, prodotti difettosi, produttore, PVP, rent to buy, responsabilità, ricerca beni fallito, ricerca telematica beni fallito, **risarcimento**, sentenza, simulazione della quietanza, sovraindebitamento, spese di consegna, tour

quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo (...), agendo egli come terzo, può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416, secondo comma, c.c. e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni" e che "in tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato, giacché solo dalla certezza dell'avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo), può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell'atto di autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene" (v. anche Cass., 13 maggio 2009, n. 11144).

Da ultimo, poi, anche Cass., 18 dicembre 2012, n.23318 ha ribadito che "quando il curatore fallimentare agisca per fare valere la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito in bonis, per recuperare alla massa fallimentare la somma che ne è oggetto, ovvero eccepisca la simulazione della quietanza, opposta dal debitore per resistere alla pretesa di pagamento del credito vantato dal fallimento, il curatore fallimentare agisce o resiste in rappresentanza della massa dei creditori. Pertanto, la quietanza rilasciata al debitore dalla società in bonis non vale, nei confronti della massa e quindi del curatore che la rappresenta, come confessione stragiudiziale del pagamento".

A fronte di tale orientamento, però, non può tacersi una recente sentenza della Corte di Cassazione (8 giugno 2012, n. 9297) nella quale si afferma che il curatore fallimentare, il quale domandi in giudizio la risoluzione per inadempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore *in bonis*, agisce in rappresentanza del fallito, e non della massa dei creditori. Egli, pertanto, rispetto al contratto di cui chiede la risoluzione, non è terzo, e non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal fallito alla controparte contrattuale.

In realtà, dalla lettura delle sentenze citate, ed in particolare proprio da quest'ultima, se non è possibile desumere un vero e proprio contrasto giurisprudenziale è comunque possibile ricavare, guardando all'azione esercitata dal curatore, un importante criterio distintivo in base al quale definire la posizione processuale assunta da quest'ultimo.

Infatti, il caso di specie affrontato dalla pronuncia n. 9297/2012 riguarda la s.r.l. Base Nautica Pontina la quale (ancora *in bonis* all'epoca dei fatti) aveva ceduto con atto notarile a S. To. la propria quota di partecipazione al capitale di una s.a.s. al prezzo pattuito di L. 125.000.000, del cui pagamento la venditrice aveva rilasciato quietanza liberatoria nello stesso atto. La s.r.l. Base Nautica Pontina veniva successivamente dichiarata fallita ed il curatore citava in giudizio l'acquirente chiedendo che, con riferimento al rogito notarile di cessione della quota di partecipazione, fossero dichiarati, previa declaratoria della simulazione della quietanza di pagamento del prezzo, l'inadempimento dell'acquirente e la risoluzione del contratto, con conseguente acquisizione alla massa fallimentare della quota venduta e la condanna del convenuto al risarcimento del danno.

In altri termini, l'accertamento della simulazione della quietanza era funzionale alla richiesta dichiarazione di inadempimento dell'acquirente all'obbligazione di pagamento del prezzo e tale richiesta, a sua volta, risultava finalizzata alla dichiarazione di risoluzione ex art. 1455 c.c. e ss. di un contratto di cessione di quote. A fronte di ciò, puntualizza la Corte nella sentenza in esame, sebbene finalizzata ad ottenere la restituzione alla massa dei creditori delle quote sociali cedute, l'azione di risoluzione posta in essere dal Curatore corrispondeva alla stessa azione risolutiva che sarebbe spettata al fallito.

Il principio di diritto che si ricava è quindi il seguente: *allorché agisca in giudizio per ottenere la risoluzione di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, facendo valere l'inadempimento della controparte contrattuale all'obbligo di pagamento del prezzo, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si gioverebbe del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può*

operator, vacanza rovinata, vendita a distanza, vendita telematica, vendite telematiche

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA.VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ 250,00 +IVA (-52%) € 118,80 +IVA



[Commentario breve al Codice Civile](#)

Cian Giorgio

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Editore: **Cedam**

Anno: 2018

Versione carta

€ 320,00 (-20%) € 256,00



[Collana "Formulari commentati del processo civile" \(3 volumi\)](#)

Consolo Claudio, Ferro Massimo,

Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsa**

€ 480,00 (-25%) € 360,00



[Ricorso civile per cassazione](#)

Cons. Domenico Chindemi

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2017

Versione carta

€ 49,00 (-20%) € 39,20



[Agenda legale 2020](#)

Editore: **Ipsa**

Anno: 2019

Versione carta

€ 54,00 (-20%) € 43,20

avvalersi della prova testimoniale e per presunzioni per dimostrare la simulazione della quietanza di pagamento del prezzo, contenuta nel contratto della cui risoluzione si tratta.

La sentenza, poi, a titolo esemplificativo e sicuramente non esaustivo, assimila la posizione del curatore nell'azione di risoluzione del contratto a quella dallo stesso ricoperta con riguardo all'azione per la riscossione di un credito del fallito (Cass. n. 8914/03), con riguardo all'azione per l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento (Cass. n. 8143/98, n. 9685/04, n. 18059/04), con riguardo all'azione proposta dal curatore ai sensi dell'art. 1395 c.c., per l'annullamento del contratto concluso in conflitto di interesse dall'imprenditore successivamente fallito (Cass. n. 3020/08) e con riguardo all'azione di ripetizione di indebito (Cass. n. 27510/08).


In tutti questi casi il curatore subentra nella medesima posizione del fallito, facendone valere i diritti così come in capo a quello esistevano e si configuravano.

Differente da quelle appena sopra citate sarebbe invece l'ipotesi del curatore fallimentare che agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo.

Solo in tal caso, secondo la pronuncia n. 9297/2012, il curatore cumula, con la rappresentanza del fallito R.D. n. 267 del 1942, ex art. 43, anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell'art. 1416 c.c., comma 2, con la conseguenza che, agendo egli come "terzo", può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 1417 c.c. e art. 1416 c.c., comma 2, e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni.

Alla luce di quanto detto, quindi, a fronte di una quietanza che si sospetta simulata, non può che richiamarsi l'attenzione del curatore che si troverà ad agire in giudizio a riflettere – ove ciò sia possibile in concreto – sul tipo di azione da intraprendere, soprattutto al fine di non trovarsi in corso di processo vincolato da stringenti limitazioni probatorie.

Lecture: 14732 | Commenti: 1 |



Un commento a "Curatore fallimentare e prova della simulazione della quietanza: luci ed ombre"

1.  [Virtual Private Servers](#) scrive:

Scritto il 4-7-2017 alle ore 21:00

Il ricorrente svolge quindi una serie di considerazioni concernenti la posizione assunta dal curatore nel giudizio di simulazione della quietanza e diretto all'acquisizione alla massa del pagamento; richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, che dovrebbero dare riscontro al motivo di ricorso.

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)



[eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy](#)

Marini Paolo

Editore: Ipsoa

Anno: 2018

Versione eBook

€ 14,90 +IVA (-50%) € 7,45 +IVA



SUMMERSHOP SCONTO 50%

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer  il fisco
Gruppo Wolters Kluwer CEDAM  UTET
CALDERA  INDICIALIA
Gruppo Wolters Kluwer